

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1262

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica dell'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il contratto dell'apertura di credito bancario e la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto

*Presentata il 25 giugno 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende introdurre nel nostro ordinamento legislativo uno strumento indispensabile volto a sostenere e tutelare sia i semplici correntisti bancari, sia gli imprenditori che accedono al sistema bancario. Essa riproduce, con le necessarie modifiche, l'atto Camera n. 3328 della XVI legislatura, modificando, all'articolo 1, comma 1, l'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che reca l'elenco degli elementi da indicare obbligatoriamente nei contratti di apertura di credito bancario (di cui all'articolo 1842 del codice civile). La disposizione trova applicazione anche

qualora i predetti contratti siano stipulati contestualmente ad altre tipologie negoziali. Il costo del denaro sugli impieghi creditizi, ovvero i soldi prestati dalle banche alla clientela, prima dell'intervento attuato con l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, oltre a essere gravato da un tasso di interesse, ad esempio il 10 per cento annuo, che il soggetto che richiede il credito deve pagare alla banca a ogni chiusura trimestrale dei conti (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno), era anche caricato da una commissione di massimo scoperto (CMS)

trimestrale, pari a una media dello 0,80 per cento (dati Banca d'Italia) che andava ad aggiungersi al tasso.

La CMS trimestrale ha raccolto nel tempo una serie di critiche, sia da parte delle associazioni dei consumatori, sia da parte dei cittadini e di tutti coloro che accedono al sistema bancario. Le valutazioni negative sono state finalmente confermate dalla Corte di cassazione che ha svelato la natura, il subdolo funzionamento, la pericolosità sociale e l'invalidità negoziale dell'applicazione della CMS sui conti correnti. Infatti, una sentenza della Corte di cassazione (Cassazione civile, sezione I, sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006) ha finalmente dato una corretta definizione della CMS, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (ad esempio 5.000 euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad esempio 2.000 euro, se il cliente ha già utilizzato 3.000 euro).

La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio 5.000 euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quel determinato cliente per la durata dell'affidamento, a prescindere dalla sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento).

La CMS non può essere considerata né un interesse, né un accessorio dell'interesse, in quanto, se l'interesse compensativo è — come enuncia il terzo comma dell'articolo 820 del codice civile — il corrispettivo del godimento del denaro altrui, esso non può che far riferimento giorno per giorno (articolo 821, terzo comma, del codice civile) al capitale effettivamente prestatato dalla banca al cliente. Pertanto, la suddetta clausola è da

considerarsi nulla, come ritenuto anche dal tribunale di Milano nella sentenza n. 8896 del 4 luglio 2002, confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che aderisce pienamente all'impostazione sostanzialmente anatocistica, e quindi vietata con nullità assoluta, della CMS.

Deve, altresì, ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla CMS e ai giorni di valuta.

È stato osservato, infatti, che la CMS, enunciata quale corrispettivo per il mantenimento dell'apertura di credito e indipendentemente dall'utilizzazione dell'apertura di credito stessa, è nulla per mancanza di causa, atteso che si sostanzia in un ulteriore e non pattuito addebito di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (tribunale di Milano, citata sentenza n. 8886 del 2002). Inoltre, « L'assenza di previsione della commissione di massimo scoperto nel contratto di conto corrente, anche se stipulato *ante* legge n. 154 del 1992, ne comporta la non debenza; non è idoneo a legittimare la pretesa di tale commissione il richiamo alle norme bancarie uniformi ed alle istruzioni della Banca d'Italia » (corte d'appello di Lecce, 22 ottobre 2001).

La clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la CMS è nulla per mancanza di causa poiché tale voce di addebito si sostanzia in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito (tribunale di Lecce, sentenza dell'11 febbraio 2005).

Ma tale prassi bancaria, che appesantisce il costo del credito e che consente al sistema bancario un introito annuo di circa 40 miliardi di euro, poiché importa una nullità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 1421 del codice civile, dopo essere finita sotto la scure di numerose sentenze di merito, è approdata presso la Corte di cassazione: la sentenza n. 870 del 2006 ha stabilito, infatti, che la CMS appare come una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del correntista

indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e, dunque, come una remunerazione soggetta a vantaggi economici che possono essere usurari se aggiunti al tasso d'interesse.

Non da ultimo, la decisione n. 87/103/CEE della Commissione, del 12 dicembre 1986, che, ritenendo la CMS in contrasto con gli accordi relativi alle condizioni di applicazione dell'allora vigente articolo 85, paragrafo 1, del Trattato istitutivo delle Comunità europee, impegnava l'Associazione bancaria italiana, relativamente agli accordi oggetto della comunicazione di addebito, a disporre l'abolizione dell'accordo sulla CMS.

Con la presente proposta di legge si intende quindi, anche alla luce della citata sentenza della Corte di cassazione, provvedere all'adozione di un intervento legislativo finalizzato a regolare e tipizzare, in modo uniforme e trasparente, la remunerazione dell'apertura di credito e dei contratti analoghi.

In particolare, all'articolo 1 essa prevede che tali contratti indichino:

a) la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, in forma onnicomprensiva e proporzionale all'importo massimo e al tempo per il quale esso è tenuto a disposizione del cliente: tale remunerazione costituisce il corrispettivo per l'impegno dei fondi da parte della banca, in assenza di utilizzo da parte del cliente;

b) il tasso d'interesse annuo dovuto in caso di effettiva utilizzazione dei medesimi fondi;

c) le eventuali spese relative all'istruttoria e alla stipulazione o al rinnovo del contratto, in forma onnicomprensiva e applicabile quindi *una tantum*.

Si stabilisce espressamente che questi elementi costituiscono in forma esclusiva

la remunerazione del contratto: pertanto, nulla è dovuto dal cliente alla banca al di fuori di ciò. Qualsiasi clausola contraria o difforme, anche riguardante la commissione di massimo scoperto, comunque denominata, è dichiarata nulla.

Si dispone inoltre — in coerenza con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione — che la remunerazione di cui alla lettera a) non è dovuta per gli importi effettivamente utilizzati dal cliente, per l'intero periodo della loro utilizzazione, durante il quale è applicato su di essi il tasso d'interesse di cui alla lettera b).

Tali elementi sono considerati comunque ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di tassi usurari e di rilevazione delle condizioni applicate dagli intermediari finanziari, di cui all'articolo 1815 del codice civile, all'articolo 644 del codice penale e agli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

La competenza ad adottare le disposizioni di attuazione è attribuita alla Banca d'Italia.

In sintesi, la presente proposta di legge tende a dare soluzione agli aspetti critici rilevati dalle autorità di vigilanza in relazione alla disciplina introdotta dal citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, che viene pertanto abrogato.

La nuova disciplina proposta è volta in particolare ad assicurare la trasparenza e la comparabilità tra le offerte dei diversi intermediari finanziari: l'uniformità degli elementi contrattuali eviterà che l'introduzione di clausole complesse e oscure consenta condotte elusive, volte a gravare il cliente di oneri da lui difficilmente valutabili, e favorirà quindi la trasparenza delle condizioni praticate, faciliterà l'informazione e la consapevole scelta da parte dei clienti e incentiverà la concorrenza tra gli operatori, con benefici per i consumatori e il mercato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 1993, n. 385, in materia di commissione di massimo scoperto).*

1. L'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 117-*bis*. — *(Contratti di apertura di credito)*. — 1. Nei contratti di apertura di credito, di cui all'articolo 1842 del codice civile, anche se stipulati contestualmente a un altro contratto, sono indicati:

*a)* la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi in favore del cliente, in forma onnicomprensiva e proporzionale all'importo massimo e al tempo per il quale esso è tenuto a disposizione del cliente;

*b)* il tasso d'interesse annuo dovuto in caso di effettiva utilizzazione dei medesimi fondi;

*c)* le eventuali spese relative all'istruttoria e alla stipulazione o al rinnovo del contratto, in forma onnicomprensiva.

2. Nulla è dovuto dal cliente oltre agli oneri indicati nel comma 1. Qualsiasi clausola contraria o difforme, anche riguardante la commissione di massimo scoperto, comunque denominata, è nulla.

3. La remunerazione di cui alla lettera *a)* del comma 1 non è dovuta per gli importi effettivamente utilizzati dal cliente, per l'intero periodo della loro utilizzazione, durante il quale è applicato su di essi il tasso d'interesse di cui alla lettera *b)*.

4. Gli elementi indicati nel comma 1 sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

5. La Banca d'Italia adotta le disposizioni per l'attuazione del presente articolo ».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è abrogato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di apertura di credito in corso alla medesima data sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 117-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0012180\*